



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della I e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Disposizioni di riordino in tema di assegni vitalizi diretti e di reversibilità” Reg. Gen. 672

ad iniziativa dei consiglieri Valeria Ciarambino, Maria Muscarà, Michele Cammarano, Luigi Cirillo, Tommaso Malerba, Gennaro Saiello e Vincenzo Viglione depositata al protocollo informatico in data 5 aprile 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno


A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

IL PRESIDENTE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Prot. n. 199 del 04/04/2019

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale


- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: "Disposizioni di riordino in tema di assegni vitalizi diretti e di reversibilità"

La sottoscritta Consigliera Maria Muscarà, appartenente al Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti


Muscarà



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Proposta di Legge

DISPOSIZIONI DI RIORDINO IN TEMA DI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E DI
REVERSIBILITÀ

A firma dei Consiglieri

Valeria Ciarambino

Maria Muscarà


Michele Cammarano

Luigi Cirillo

Tommaso Malerba

Gennaro Saiello

Vincenzo Viglione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

RELAZIONE DESCRITTIVA

La proposta di legge disciplina la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Giunta regionale, di Consigliere regionale o di Assessore regionale. La presente legge disciplina altresì misure per l'innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, misure in tema di cumulo degli assegni vitalizi e ulteriori fattispecie di sospensione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).


Il mutato quadro governativo ha condotto a un'accelerazione della revisione normativa della disciplina degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, finora ritenuti dalle compagini di governo che si sono succeduti negli ultimi decenni roccaforti inespugnabili. L'attuale normativa impone alle Regione un deciso cambiamento di rotta sul versante del trattamento previdenziale e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Giunta regionale, di Consigliere regionale o di Assessore regionale.

L'articolo 1, comma 965 e seguenti, della legge di bilancio per l'anno 2019 (la legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha infatti stabilito che ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

La normativa statale precisa che se le regioni non provvedano entro i termini previsti, scatterà una sanzione pari a una quota pari del 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

Stante la difficoltosa messa a sistema di una materia complessa e legata a un forte impegno nella ricerca delle ricostruzioni storiche circa gli emolumenti versati a vario titolo ai Consiglieri regionali, nel corso delle varie legislature, a partire dagli anni '70, la legge di bilancio 2019 ha stabilito altresì che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative.

Il legislatore nazionale ha comunque assicurato che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

debbano provvedere in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi entro i termini indicati e secondo il metodo di calcolo contributivo.

La proposta di legge, dunque, si inserisce in un quadro normativo – profondamento mutato rispetto agli indirizzi del passato – e che offre la possibilità di rivedere alcuni trattamenti di privilegio considerati anacronistici e decisamente invisi alla cittadinanza.

L'articolazione della proposta segue in maniera decisa quanto già promosso dalla Camera dei deputati prima e dal Senato della Repubblica poi, in merito al ricalcolo contributivo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, in erogazione. Si tratta di un procedimento che non incide in nessun modo sulla questione dei c.d. diritti quesiti, in quanto, come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il legislatore può ben incidere su posizioni non in concreto assimilabili a trattamenti previdenziali in senso stretto, introducendo rimodulazioni in senso ablativo degli assegni ancora da erogare.

Come detto, l'esempio dei rami del Parlamento ha spinto il legislatore nazionale a estendere tale misura anche alle regioni.

La proposta di legge si articola in quattro capi e nove articoli.

Una prima parte riguarda la rideterminazione degli assegni vitalizi secondo il metodo contributivo.


La normativa prevede un ricalcolo dei vitalizi in erogazione secondo modelli che seguono quelli utilizzati per il contribuente appartenente alle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un modello molto semplice e che prevede l'individuazione del montante contributivo (ossia una ricognizione di quanto effettivamente versato dal percettore nel corso del suo mandato) a cui si aggiunge un quoziente che deriva dalla moltiplicazione del montante per un coefficiente di trasformazione (che varia a seconda dell'età del percettore e dal periodo dal quale è iniziata l'erogazione).

Il risultato di questo semplice modello di calcolo restituisce un ammontare mensile che dipende realmente dall'effettivo insieme dei contributi versati dall'ex Consigliere regionale, riportando di fatto equità in un sistema da sempre contraddistinto da privilegi.

Due misure consentono di calmierare i potenziali effetti distorsivi della normativa che si intende introdurre.

La prima è la previsione di un massimale entro il quale il vitalizio potrà essere erogato, equivalente all'attuale assegno percepito. Questa disposizione di chiusura serve a garantire il paradossale effetto distorsivo per il quale il ricalcolo in chiave contributiva possa addirittura comportare un innalzamento dell'assegno mensile a carico del percettore.

La seconda è la previsione di un minimo, parametrato sulla base di una riduzione dell'assegno che non scenda sotto una soglia di garanzia, potenzialmente lesiva delle garanzie di sostenibilità del carico ablativo.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Una ulteriore disposizione riguarda la facoltà per l'ex Consigliere di optare per il minimo, aumentato della metà, qualora l'importo complessivo della riduzione operata con il metodo contributivo risulta maggiore del 50 per cento dell'iniziale ammontare dell'assegno.

La seconda parte della proposta normativa, invece, riprende alcune misure di riduzione dei privilegi in materia di vitalizi – già adottate dalla totalità delle regioni a partire dal 2012 – e che non hanno mai avuto completa applicazione in Regione Campania. Si tratta dell'innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, parificata a quella per l'ingresso nel sistema pensionistico del dipendente pubblico, e di disposizioni in tema di cumulo degli assegni vitalizi.

Due misure fortemente impattanti sul versante dei risparmi di spesa.

Per quanto concerne l'innalzamento dell'età, la disposizione impone l'adeguamento alle direttive impartite dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome e che vedono la Campania in notevole ritardo rispetto a quanto già fatto dalle altre Regioni. La disposizione infatti prevede l'innalzamento dell'età per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio per gli aventi diritto in carica fino alla IX legislatura. La scelta, mutuata da quanto fatto da altre regioni (v. Lombardia, legge regionale 1° ottobre 2014, n. 25, articolo 2) è stata quella di stabilire che l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, sia aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.


Il risparmio è stimabile poiché a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi diritto che non hanno ancora maturato i requisiti vedono slittare in avanti l'età anagrafica minima per il conseguimento dell'assegno (6 anni). La stima del risparmio complessivo è pari a 15.920.856,00 da oggi al 2040 (circa 20 anni – data stimata di esaurimento del dato).

Si ricava un'elaborazione che mostra un risparmio annuo pari a euro 796.042,80 (mensile = € 66.336,90).

La seconda misura riguarda il cumulo dell'assegno vitalizio erogato dalla Regione Campania con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.

L'applicazione del modello contributivo anche alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica fa sì che il divieto di cumulo possa considerarsi completamente operante solo ed esclusivamente con altri analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo o di consigliere o di assessore di altra Regione che non abbia provveduto all'attuazione dei commi 965, 966 e 967 della legge n. 145 del 2018.

L'assegno vitalizio del Parlamentare europeo è quantificato in una percentuale fissa del 3,5 per cento sull'indennità di carica lorda per ogni anno di mandato fino



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

al limite del 70 per cento. Tale vitalizio non è agganciato al modello contributivo e dunque possono essere considerate applicabile le norme già sperimentate in altre Regioni (Emilia Romagna e Toscana) sul divieto di cumulo.

Quanto agli altri analoghi istituti presenti nella normativa statale (Camera, Senato e altre regioni che abbiano adempiuto alle disposizioni in materia), si prospetta una riduzione percentuale dell'assegno regionale proporzionata all'ammontare complessivo derivante dal cumulo. Si tratta dunque di un contributo di solidarietà, già più volte sperimentato nell'ordinamento nazionale e regionale, che – per ragioni di equità sociale e contenimento dei costi della politica – imposto ai percettori di più assegni vitalizi.

Data l'impossibilità di conferire un divieto di cumulo per trattamenti pensionistici erogati in applicazione di un modello contributivo e per i quali quindi il titolare ha, in tutto o in parte, versato i contributi corrispondenti, si è ipotizzato una contribuzione di solidarietà che possa riequilibrare, in termini di equità, il rapporto tra politica e cittadinanza.


In aggiunta a quanto considerato, va anche rimarcato il fatto che – a differenza con il trattamento pensionistico riservato al pubblico impiego e al privato – l'erogazione dell'assegno vitalizio scatterebbe automaticamente al compimento di almeno una legislatura e potrebbe invero verificarsi l'ipotesi di attivazione della soglia minima – successivamente al ricalcolo – . In questa fattispecie, l'ex Consigliere regionale avrebbe comunque diritto a un assegno minimo nonostante non abbia versato contributi corrispondenti a raggiungere quell'importo.

Per ovviare a tali storture, oltre che per ovvie ragioni di carattere egualitario e rispettose dei principi costituzionali, si è proceduto a una riduzione progressiva dell'assegno vitalizio regionale in caso di cumulo, secondo la tabella contenuta nell'allegato B.

Completa la revisione del quadro normativo la modifica dell'articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 nelle parti in cui è soppressa la possibilità di restituire all'ex Consigliere quanto versato in caso di rinuncia all'assegno vitalizio e nella parte in cui prevede l'estensione dei casi di sospensione dell'assegno vitalizio se il percettore assume l'incarico di assessore regionale o se ricopre incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.

La modifica genera nuovi potenziali risparmi, derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio anche ad altri soggetti aggiuntivi non previsti nell'originario articolo 16.

In fine, l'articolo 7 prevede la soppressione dell'associazione degli ex Consiglieri regionali della Campania, nell'ottica di eliminare gli enti che comportano spese superflue a carico del bilancio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge consente un deciso recupero di risorse in relazione alle misure di drastica riduzione dei costi della politica.

Allo stato attuale la Regione Campania eroga 186 vitalizi diretti e 60 vitalizi di reversibilità. I vitalizi diretti pesano sulle finanze regionali per 8 milioni e 488 mila 283,52 euro, mentre gli assegni indiretti ammontano a 2 milioni, 264 mila e 355,6 euro (dati aggiornati al febbraio 2017).

Il totale complessivo al 2017 dunque è 10.752.639,12 euro.

La proposta di legge dispone un ricalcolo degli assegni in erogazione secondo il metodo contributivo. La stima del risparmio non è agevole, in virtù della difficoltosa ricognizione dell'ammontare dei contributi versati dai singoli percettori.

Per stimare il dato vanno effettuate una serie di proiezioni a seconda della normativa statale e regionale vigente in ciascuna delle legislature passate a partire dal 1972. La legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai Consiglieri regionali della Campania, ai componenti della Giunta e degli uffici consiliari in relazione alle funzioni esercitate, in attuazione dell'art. 20, n. 21, dello Statuto regionale), all'articolo 1 disponeva che ai Consiglieri regionali fosse dovuta un'indennità mensile, comprensiva del rimborso delle spese di segreteria e rappresentanza, oltre a una diaria per la partecipazione alle sedute.


Ogni anno, l'UdP del Consiglio regionale determinava, udita la Conferenza dei Presidente dei Gruppi, l'ammontare delle indennità, le quali comunque non potevano essere superiori al 65 per cento dell'indennità percepita dal Deputato in Parlamento.

La successiva legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 (Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania) ha poi provveduto a definire la disciplina sulla contribuzione obbligatoria dei Consiglieri. L'articolo 4 stabiliva infatti che i Consiglieri regionali fossero soggetti al pagamento del contributo obbligatorio di previdenza e solidarietà e che la percentuale di contribuzione (trattenuta mensilmente sia sull'indennità che sulla diaria) fosse determinata dal Consiglio regionale con deliberazione adottata su proposta dell'Ufficio di Presidenza in forma integrata e comunque in misura non inferiore al 13 per cento.

Con la legge regionale 5 giugno 1996, n. 13, la Regione ha confermato la misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda del componente della Camera con una trattenuta pari al 27 per cento a titolo di contributo per l'indennità di fine mandato e per l'assegno vitalizio (poco dopo, tale trattenuta verrà scorporata in 22 e 5, dunque convenzionalmente sarà utilizzato solo il parametro scomposto).

La legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, ha poi portato tale misura ai 4/5 dell'indennità del Deputato. Solo con la legge regionale n. 38 del 2012 si è provveduto a abolire l'assegno vitalizio a decorrere dalla legislatura successiva (quella in vigore).

Sulla base di quanto indicato, le proiezioni sull'ammontare della contribuzione individuale del Consigliere regionale possono essere sintetizzate come segue.




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

DAL	AL	INDENNITÀ DEL PARLAMENTARE	PERCENTUALE REGIONALE	CONTRIBUZIONE MENSILE
01/01/1970	30/06/1970	444.15	288.7 (65%) + 434,27 (15 gg di diaria da 55.800 lire) 722.97	93.98 (minimo 13%)
01/07/1970	31/12/1970	543.80	353.47 + 434.27 787.74	102.41
01/01/1971	31/12/1971	545.06	788.56	102.51
01/01/1972	31/12/1972	546.50	789.50	102.63
01/01/1997	30/11/1997	9254.25	6202.46 65% del Parlamentare	1364.54 22%
01/12/1997	31/12/1997	9960.08	6474.05	1424.29
10/08/2002	31/12/2002	10974.66	8779.72 4/5 del Parlamentare	1931.54
01/10/2011	31/12/2011	11283.28	9026.62	1985.86
01/01/2012	2015		6600.00 60% di quanto stabilito nella Conferenza Stato-Regioni	2442.00 Dal 2012 al 2015 Comprensivo del rimborso spese esercizio mandato

Ad ogni buon conto, è legittimo affermare come – nella stragrande maggioranza dei casi – l'attuale assegno diretto e di reversibilità – ora parametrato sull'ammontare delle indennità di carica e – fatto tanto insolito quanto paradossale – sull'ammontare delle spese di esercizio del mandato (unico caso in Italia) – sia notevolmente superiore a quello derivante dall'operazione di ricalcolo.

I tagli – come nel caso della Camera dei Deputati – sono molto consistenti per i percettori di assegno vitalizi maturato nelle prime legislature e tendono ad abbassarsi per gli ex Consiglieri delle legislature più recenti.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Il parametro dell'innalzamento dell'età per il conseguimento del diritto al percepimento dell'assegno vitalizio è stimabile dal momento che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi diritto che non hanno ancora maturato i requisiti vedono slittare in avanti l'età anagrafica minima per il conseguimento dell'assegno (6 anni).

La stima del risparmio complessivo è pari circa a 16 milioni da oggi al 2040 (circa 20 anni – data stimata di esaurimento del dato). Si ricava un'elaborazione che mostra un risparmio annuo pari a circa euro 800.000,00 euro annui.


Anche la sospensione dell'assegno vitalizio per gli assessori regionali o per coloro che ricoprono incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico, rappresenta una misura suscettibile di poter generare dei risparmi (ovviamente non quantificabili), oltre a essere una disposizione con un chiaro intento equitativo rispetto alla odierna disparità di trattamento con coloro che già soggiacciono a tale misura sospensiva.

Le disposizioni sul cumulo degli assegni vitalizi con altre analoghi istituti rappresentano un altro centro di risparmi e contenimento della spesa.

Per i vitalizi erogati dal Parlamento europeo, dove non vige un modello contributivo, ben può apporsi un divieto di cumulo in grado di consentire un potenziale totale risparmio per la Regione nell'ipotesi che il percettore decidesse di optare per l'assegno comunitario. Stesse motivazioni spingono a ritenere applicabile tale divieto di cumulo anche per le regioni che non applicassero la normativa statale.

In luogo di un divieto di cumulo, probabilmente non in linea con la presenza di un metodo contributivo, può assumersi comunque un potenziale risparmio per tutti i percettori che possiedono anche un altro vitalizio erogato dalla Camera, dal Senato o da altra Regione, attraverso l'utilizzo di una leva solidaristica, ossia un contributo di solidarietà percentuale e proporzionale all'ammontare degli assegni.

Si tratta di un risparmio comunque considerevole e che appare in linea con i recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale sul punto (ex multis, v. la sent. Corte Cost. n. 173/2016 che al punto 11.1 del considerato in diritto afferma come: "[...] il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio "stretto" di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà" e ancora: "[...] il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio "stretto" di costituzionalità, e palesarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum".

Incide inoltre in maniera molto preponderante sull'assetto finanziario complessivo della proposta, l'eliminazione della possibilità di restituzione di quanto versato a seguito della rinuncia al vitalizio (valevole solo nei casi di divieto di cumulo).

In fine, la soppressione dell'Associazione degli ex Consiglieri regionali consente un risparmio di spesa di euro 30.0000,00 annui come indicato nel capitolo 6091 del bilancio gestionale del Consiglio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

INDICE

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

Capo II

Misure in tema di rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità

Art. 2 Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità

Art. 3 Montante contributivo individuale

Capo III

Ulteriori misure in tema di assegni vitalizi, diretti e di reversibilità

Art. 4 Innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio

Art. 5 Disposizioni in tema di cumulo degli assegni vitalizi

Art. 6 Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 13 del 1996

Art. 7 Soppressione associazione ex Consiglieri

Capo IV


Disposizioni finali

Art. 8 Finalizzazione dei risparmi

Art. 9 Entrata in vigore

Allegato A Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza dell'assegno Vitalizio

Allegato B Coefficienti di riduzioni dell'assegno vitalizio regionale in caso di Cumulo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Capo I
Disposizioni generali


Art. 1
Oggetto e finalità

1. La Regione Campania, in attuazione di quanto disposto dai commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ridetermina la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Giunta regionale, di Consigliere regionale o di Assessore regionale.
2. La presente legge disciplina altresì misure per l'innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, misure volte all'inserimento del divieto di cumulo degli assegni vitalizi e ulteriori modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).

Capo II
Misure in tema di rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità

Art. 2
Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità

1. A decorrere dal 1° maggio 2019, gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, maturati sulla base della normativa vigente alla data del 1° gennaio 2013, sono rideterminati moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 2 per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegato A, relativo all'età anagrafica del Consigliere alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio.
2. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente legge, non può comunque:
 - a) superare l'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità previsto per ciascun Consigliere dalla normativa in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) essere inferiore all'importo determinato moltiplicando il montante contributivo individuale maturato da un Consigliere che ha svolto il mandato nella sola IX legislatura, rivalutato ai sensi del comma 8 dell'articolo 2, per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica di 65 anni vigente alla data del 31 dicembre 2018.




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

3. Se a seguito della rideterminazione operata ai sensi della presente legge l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità risulta ridotto in misura superiore al 50 per cento rispetto all'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità previsto per ciascun Consigliere dalla normativa in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consigliere ha facoltà di optare per un assegno pari all'ammontare minimo di cui alla lettera b) del comma 2, aumentato della metà.

Art. 3

Montante contributivo individuale

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota prevista dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui al successivo comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 4.
2. La quota a carico dell'amministrazione regionale è pari alla quota stabilita per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
3. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base del trattamento indennitario lordo e dell'aliquota di contribuzione a carico del Consigliere vigenti nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.
4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.
5. Se, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, sono stati versati dal Consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante che è trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del Consigliere alla data di cessazione dal successivo mandato. La prestazione così determinata si somma alla precedente già maturata.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

6. L'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente legge, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data del 31 dicembre 2018.

Capo III

Ulteriori misure in tema di assegni vitalizi, diretti e di reversibilità

Art. 4


Innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio

1. Ai fini della riduzione dei costi della politica, per i Consiglieri regionali cessati dal mandato e per gli altri aventi diritto, in carica fino alla IX legislatura, l'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 è aumentata e parificata a quella prevista dalla normativa nazionale vigente per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del pubblico impiego.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli aventi diritto che non hanno ancora percepito, ancorché richiesto o sospeso, l'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Disposizioni in tema di cumulo degli assegni vitalizi

1. L'assegno vitalizio diretto o indiretto non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo o di consigliere o di assessore di altra Regione che non ha provveduto all'attuazione dei commi 965, 966 e 967 della legge n. 145 del 2018.
2. Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno vitalizio diretto e indiretto è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare della Repubblica Italiana o di consigliere o assessore di altra Regione che ha provveduto all'attuazione dei commi 965, 966 e 967 della legge n. 145 del 2018, alle seguenti condizioni:
 - a) il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio da parte della Regione Campania, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante che beneficia degli altri analoghi istituti previsti al comma




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- 2 o che beneficia di altri trattamenti pensionistici a qualunque titolo percepiti, indicando l'ammontare in erogazione. In tal caso l'assegno vitalizio è ridotto con le percentuali previste all'allegato B. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione. Se a seguito dei controlli effettuati dal settore competente del Consiglio regionale risultano dichiarazioni non veritiere, il settore provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
- b) il soggetto che percepisce l'assegno vitalizio della Regione Campania il quale, dopo la dichiarazione di cui alla lettera a), acquisisce il diritto a percepire gli ulteriori analoghi istituti di cui al comma 2 o di trattamenti pensionistici comunque denominati ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. L'erogazione dell'assegno vitalizio regionale è sospesa fino al ricalcolo dell'ammontare ridotto con le percentuali di cui all'allegato B, al netto delle successive compensazioni. In caso di mancata comunicazione, se il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione dell'assegno vitalizio della Regione Campania e di analoghi istituti di cui al comma 2 o di trattamenti pensionistici comunque denominati, si provvede al recupero delle somme eventualmente indebitamente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria;
- c) per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono l'assegno vitalizio della Regione Campania e altro analogo istituto di cui al comma 2 o trattamenti pensionistici comunque denominati, l'assegno è ricalcolato con le modalità di cui alla lettera a). Il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione di analoghi istituti di cui al comma 2 o di trattamenti pensionistici comunque denominati, provvedendo al recupero delle somme indebitamente erogate.

Art. 6

Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 13 del 1996

1. All'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 1996 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) i commi 1 e 2 sono soppressi;
- b) al comma 4, dopo le parole: "Consiglio regionale" sono inserite le seguenti: ", nonché assessore regionale o se ricopre incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.".

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13 del 1996 continuano ad applicarsi per le fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 5.

Art. 7

Soppressione associazione degli ex Consiglieri

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'associazione degli ex Consiglieri regionali della Campania, istituita con legge regionale 28 novembre 2000, n. 17, è soppressa.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 8


Finalizzazione dei risparmi

1. I risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ALLEGATO A

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER ANNO DI DECORRENZA DELL'ASSEGNO VITALIZIO

ETÀ	1976-1985	1986-1995	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2019
55	4,812	4,64	4,469	4,201	4,098	4,049
56	4,955	4,77	4,593	4,307	4,198	4,145
57	5,105	4,909	4,72	4,419	4,304	4,246
58	5,264	5,057	4,86	4,538	4,416	4,354
59	5,433	5,215	5,006	4,664	4,535	4,468
60	5,614	5,383	5,163	4,798	4,661	4,589
61	5,81	5,563	5,334	4,94	4,796	4,719
62	6,022	5,755	5,514	5,093	4,94	4,856
63	6,249	5,962	5,706	5,257	5,095	5,002
64	6,494	6,186	5,911	5,432	5,259	5,159
65	6,758	6,429	6,136	5,62	5,435	5,326
66	7,043	6,692	6,378	5,823	5,624	5,506
67	7,351	6,969	6,637	6,039	5,826	5,7
68	7,684	7,263	6,918	6,274	6,046	5,91
69	8,05	7,58	7,221	6,527	6,283	6,135
70	8,445	7,927	7,553	6,8	6,541	6,378
71	8,875	8,312	7,915	7,097	6,822	6,64
72	9,342	8,734	8,312	7,418	7,127	6,924
73	9,858	9,198	8,745	7,767	7,458	7,235
74	10,424	9,699	9,217	8,147	7,818	7,576
75	11,038	10,25	9,73	8,562	8,21	7,95
76	11,695	10,85	10,291	9,013	8,636	8,364
77	12,412	11,511	10,908	9,504	9,105	8,817




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ALLEGATO B

COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELL'ASSEGNO VITALIZIO REGIONALE IN CASO DI CUMULO CON ALTRI ANALOGHI ISTITUTI E CON TRATTAMENTI PREVIDENZIALI IN ESSERE

	AMMONTARE ASSEGNI VITALIZI REGIONALI PER FASCE				
	1096-2000	2001-3000	3001-4000	4001-5000	+ 5000
1096-2000	2.5%	3%	3,5%	4%	4,5%
2001-3000	3%	4.5%	6%	7.5%	9%
3001-4000	4.5%	6%	8.5%	11%	14.5%
4001-5000	14%	18.5%	21%	24.5%	27%
+ 5000	22.5%	25%	30%	33%	36%

TOTALE DEGLI ALTRI
ANALOGHI ISTITUTI
O TRATTAMENTI
PENSIONISTICI
PERCEPITI




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

PROPOSTA DI LEGGE

DISPOSIZIONI DI RIORDINO IN TEMA DI ASSEGNI VITALIZI DIRETTI E DI
REVERSIBILITÀ


SCHEDA AIR

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Sezioni	Contenuti
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>La presente proposta disciplina la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Giunta regionale, di Consigliere regionale o di Assessore regionale.</p> <p>La presente legge disciplina altresì misure per l'innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, misure in tema di cumulo degli assegni vitalizi e ulteriori fattispecie di sospensione degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).</p> <p>Il mutato quadro governativo ha condotto a un'accelerazione della revisione normativa della disciplina degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, finora ritenuti dalle compagini di governo che si sono succeduti negli ultimi decenni roccaforti inespugnabili.</p> <p>L'attuale normativa impone alle Regione un deciso cambiamento di rotta sul versante del trattamento previdenziale e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Giunta regionale, di Consigliere regionale o di Assessore regionale.</p> <p>L'articolo 1, comma 965 e seguenti, della legge di bilancio per l'anno 2019 (la legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha infatti stabilito che ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.</p> <p>La normativa statale precisa che se le regioni non provvedano entro i termini previsti, scatterà una sanzione pari a una quota pari del 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.</p>



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Stante la difficoltosa messa a sistema di una materia complessa e legata a un forte impegno alla ricerca delle ricostruzioni storiche circa gli emolumenti versati a vario titolo ai Consiglieri regionali nel corso delle varie legislature a partire dagli anni '70, la legge di bilancio 2019 ha stabilito altresì che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. Il legislatore nazionale ha comunque assicurato che in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome debbano provvedere in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi entro i termini indicati e secondo il metodo di calcolo contributivo.


La proposta di legge, dunque, si inserisce in un quadro normativo - profondamento mutato rispetto agli indirizzi del passato - e che offre la possibilità di rivedere alcuni trattamenti di privilegio considerati anacronistici e decisamente invisi alla cittadinanza.

L'articolazione della proposta segue in maniera decisa quanto già promosso dalla Camera dei deputati prima e dal Senato della Repubblica poi, in merito al ricalcolo contributivo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, in erogazione.

Si tratta di un procedimento che non incide in nessun modo sulla questione dei c.d. diritti quesiti, in quanto, come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il legislatore può ben incidere su posizioni non in concreto assimilabili a trattamenti previdenziali in senso stretto, introducendo rimodulazioni in senso ablativo degli assegni ancora da erogare. Come detto, l'esempio dei rami del Parlamento ha spinto il legislatore nazionale a estendere tale misura anche alle regioni.

Attualmente in Campania i percettori di assegni vitalizi diretti sono 186 e i percettori di assegni di reversibilità sono 60, per un totale di 246 assegni vitalizi. La spesa lorda annuale per 246 vitalizi è di 10.752.639,12 (dati 2017). Attualmente l'importo dell'assegno vitalizio è determinato in misura percentuale rispetto agli anni di contribuzione sulle indennità mensili lorde corrisposte ai Consiglieri regionali in carica nel medesimo mese in cui si riferisce il vitalizio.

Dalla VII legislatura (anno 2000) il requisito minimo anagrafico per accedere all'assegno vitalizio è il raggiungimento dei 60 anni



di età. La Regione Campania si è conformata al decreto-legge n. 174 del 2012 e ha provveduto ad abolire l'istituto con la legge regionale n. 38 del 2012, a decorrere dal 1 gennaio 2013 e con effetti a partire dalla attuale legislatura (2015-2020).

b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo.

La proposta di legge definisce le modalità di ricalcolo degli assegni vitalizi in erogazione applicando il metodo contributivo. In sostanza, l'ammontare del nuovo assegno vitalizio è dato dal prodotto del montante contributivo individuale (la somma dei contributi versati dal singolo Consigliere regionale nel corso del suo mandato) e del coefficiente di trasformazione (dipendente dall'età in cui il percettore ha iniziato a incassare l'assegno e dal periodo dal quale è iniziata l'erogazione).


La seconda parte della proposta normativa, invece, riprende alcune misure di riduzione dei privilegi in materia di vitalizi – già adottate dalla totalità delle regioni a partire dal 2012 – e che non hanno mai avuto completa applicazione in Regione Campania.

Si tratta dell'innalzamento dell'età anagrafica per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, parificata a quella per l'ingresso nel sistema pensionistico del dipendente pubblico, e dell'introduzione di nuove disposizioni in tema di cumulo degli assegni vitalizi.

Completa la revisione del quadro normativo la modifica comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 che prevede l'estensione dei casi di sospensione dell'assegno vitalizio se il percettore assume l'incarico di assessore regionale o se ricopre incarichi remunerati presso enti o società pubbliche o partecipate dalla pubblica amministrazione, fatta salva la rinuncia alla remunerazione derivante dall'incarico.


In fine, l'articolo 7 prevede la soppressione dell'associazione degli ex Consiglieri regionali, in grado di consentire un risparmio di euro 30.000,00 all'anno.

c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.




CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

	<p>La proposta di legge si inserisce un quadro normativo nazionale che intende riformare l'attuale modello regionale di erogazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità.</p> <p>In questo quadro, la proposta identifica direttamente le nuove modalità di ricalcolo e dunque avrà impatto immediato e tangibile sull'attuale assetto amministrativo.</p> <p>d) Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.</p> <p>I destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono i percettori degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità.</p> <p>Effetti dell'intervento regolatorio ricadono su tutta la collettività in quanto la proposta genera risparmi che confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a favorire politiche sociali e a fronteggiare emergenze ambientali, deliberate dal Consiglio regionale</p>
<p>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</p>	<p>La proposta di legge nasce dal costante lavoro di monitoraggio delle azioni ordinamentali e istituzionale del Consiglio regionale. Non possono non essere sottolineati i lavori del Parlamento in merito alla rideterminazione degli assegni vitalizi in erogazione.</p>
<p>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</p>	<p>L'opzione zero non è stata presa in considerazione in quanto l'attuale sistema non è in linea con il trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici e si assiste anche a livello nazionale e parlamentare all'esigenza di ricalcolare gli importi degli assegni vitalizi in misura di quanto gli ex Consiglieri hanno effettivamente versato.</p> <p>Inoltre, la normativa statale precisa che se le regioni non provvedano entro i termini previsti, scatterà una sanzione pari a una quota pari del 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.</p>



Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio	<p>Non esistono possibili opzioni alternative all'intervento regolatorio, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale.</p>
Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>I vantaggi per i destinatari risiedono nella possibilità di avere una modalità di calcolo che parametrizza il loro assegno vitalizio a quanto hanno effettivamente versato.</p> <p>I vantaggi per i destinatari indiretti risiedono nel senso di equità che connota l'intervento normativo e nella possibilità di azionare interventi sociali con i risparmi generati.</p> <p>Svantaggi per i destinatari diretti riguardano la possibile decurtazione degli importi degli assegni attualmente in erogazione, fermo restando la garanzia di un importo minimo salvaguardato.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.</p> <p>L'opzione normativa prescelta innesca un circuito virtuoso che può generare una migliore credibilità e maggiore affidamento delle imprese nei confronti della politica.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico dei cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>L'impatto dal punto di vista degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese è pari a zero.</p>
Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale	<p>L'intervento regolatorio non impatta sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.</p>



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

<p>del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</p>	
<p>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</p>	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</p> <p>L'intervento regolatorio disciplina anche le modalità di attuazione che in questo caso sono a carico degli uffici amministrativi regionali competenti.</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</p> <p>Non esistono azioni per la pubblicità dell'intervento in quanto non necessario ai fini della corretta implementazione.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</p> <p>L'intervento regolatorio non necessita di modalità di controllo in quanto introduce una modalità di calcolo a regime.</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</p> <p>La proposta di legge non ha alcun meccanismo di revisione in quanto produce effetti a regime.</p>
<p>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</p>	<p>L'intervento regolatorio rispetta i livelli minimi di regolazione europea.</p>